

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1897 DEL 17/10/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CONVENZIONE CON L'AZIENDA ULSS 8 BERICA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICINA NUCLEARE A SEGUITO INTRODUZIONE NUOVO CATALOGO VENETO PRESCRIVIBILE. PERIODO DI DECORRENZA DAL 01/04/2025 AL 31/12/2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1907/25

Il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Dirigente dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale relaziona quanto segue.

Premesso che l'Azienda ULSS 7 Pedemontana si avvale delle professionalità presenti presso l'Ospedale hub di Vicenza per garantire prestazioni diagnostico-strumentali e specialistiche afferenti a discipline ad elevata specializzazione non presenti all'interno della propria dotazione organizzativa, tra cui la Medicina Nucleare; tali prestazioni, erogate in regime di convenzione, rappresentano un elemento fondamentale per assicurare la continuità assistenziale e fornire una risposta appropriata e tempestiva ai bisogni di salute della popolazione del territorio;

Dato atto che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 593 del 28/03/2025, questa Azienda ha prorogato per l'anno 2025 le convenzioni con l'Azienda ULSS 8 Berica per l'erogazione di prestazioni sanitarie di Genetica Medica, Medicina Nucleare, Diagnostica PET-TAC e Anatomia Patologica, alle medesime condizioni previste dai precedenti accordi contrattuali, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
- con nota prot. n. 273846 del 04/06/2025, la Regione del Veneto ha trasmesso la D.G.R. n. 581 del 29/05/2025, con la quale è stato adottato il Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, disponendone l'entrata in vigore dal 15/06/2025;

Considerato che l'Azienda ULSS 8 Berica, con nota prot. n. 102801 dell'08/10/2025, recepita al protocollo aziendale con il n. 94308/25, ha comunicato di aver approvato, con proprio atto deliberativo n. 1654 del 26/09/2025, la convenzione per l'esecuzione di prestazioni sanitarie di Medicina Nucleare, a valere per il periodo 01/04/2025 – 31/12/2026;

Ritenuta la convenzione compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda U.L.S.S. e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- recepire, con decorrenza 01/04/2025 e fino al 31/12/2026, la convenzione con l'Azienda ULSS 8 Berica per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di Medicina Nucleare, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, quale parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
- di prevedere un importo complessivo annuo pari a € 18.182,15 per ciascun anno di vigenza della convenzione e di dare atto che il relativo impegno di spesa per l'anno 2025 risulta già previsto con la deliberazione del Direttore Generale n. 593 del 28/03/2025.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di recepire, con decorrenza 01/04/2025e fino al 31/12/2026, la convenzione con l'Azienda ULSS 8 Berica per l'erogazione delle prestazioni sanitarie di Medicina Nucleare, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, quale parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
2. di dare atto che la spesa complessiva per l'anno 2025, già prevista dalla deliberazione del Direttore Generale n. 593 del 28/03/2025, è stimata in € 18.182,15, da imputare al conto BA1500R00, "Altri servizi sanitari e socio sanitari", programma di spesa 163 del BEP 2025;
3. di dare atto che la spesa complessiva per l'anno 2026 è stimata in € 18.182,15, da imputare al conto BA1500R00, "Altri servizi sanitari e socio sanitari", programma di spesa 163 del BEP 2026:
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI	
	PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICINA NUCLEARE	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia	
	Simionato	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo	
	Bramazza	
	PREMESSO CHE	
	l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8, acquisita con	
	prot. 24374 del 14/03/2025 la volontà di avvalersi, anche per il biennio 2025-2026,	
	della collaborazione per l'esecuzione di:	
	- indagini specialistiche (scintigrafia ossea, scintigrafia linfatica, scintigrafia	
	segmentata, scintigrafia tiroidea ecc..) a favore di pazienti ricoverati presso	
	l'Ospedale di Santorso (Distretto 2) ovvero di utenti che accedono al <i>day-</i>	
	<i>service oncologico</i> , in quanto non possibili <i>in loco</i> per la mancanza o la	
	limitatezza delle apparecchiature in dotazione;	
	- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità della propria U.O.C. Medicina	
	Nucleare e ha acquisito il parere favorevole della Direzione Medica	
	Ospedaliera	
	TANTO PREMESSO	

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto della convenzione: obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8

1) L'U.L.SS. n. 8 si impegna a garantire all'U.L.SS. 7, Distretto 2 (Ospedale di

Santorso) e Distretto 1 (Ospedale di Bassano del Grappa e Asiago) un numero

massimo annuo pari a 150 scintigrafie e in particolare le seguenti prestazioni:

- 92.16.1_0 scintigrafia linfatica e linfoghiandolare segmentaria. Incluso

eventuale indagine tomoscintigrafica;

- 92.18.2_2/3 scintigrafia ossea o articolare globale corporea. Incluso

eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento

della prestazione;

- 92.18.7_2/3 scintigrafia ossea o articolare o segmentaria trifasica.

Incluso eventuale indagine tomoscintigrafica non associabile a 92.18.2.

2) La programmazione delle sedute per la Scintigrafia linfatica e Linfoghiandolare

segmentarie, per la Scintigrafia ossea o articolare, l'eventuale Tomoscintigrafia

SPET-CT verrà eseguita, previo accordo fra gli Specialisti delle due Aziende, in

base a protocolli comuni relativi a:

- indicazioni

- consenso informato alle procedure

- relazione clinica all'accesso

- referto

3) L'U.L.SS. n. 8 si impegna ad individuare una o più giornate, con cadenza

settimanale, per l'esecuzione presso la propria sede delle prestazioni oggetto

della presente convenzione.

Articolo 2 - Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 7

1. Per le prestazioni di medicina nucleare si cui all'articolo 1, l'U.L.SS. n. 7 si

	impegna a riconoscere le tariffe previste dal nuovo Nomenclatore Tariffario	
	della Regione Veneto in vigore previa fatturazione delle prestazioni da parte	
	dell'U.L.SS. n. 8.	
	2. Le indagini di cui ai commi precedenti sono richieste dall'U.O. di Oncologia o di	
	Chirurgia dell'U.L.SS. n. 7, con richiesta firmata dal Direttore o suo sostituto,	
	sia in regime ambulatoriale che di ricovero, e autorizzate dal Dirigente Medico	
	dell'U.L.SS. n. 7 o da chi ne fa le veci.	
	3. L'U.L.SS. n. 7 si impegna a rispettare le date e gli orari di accesso alle	
	prestazioni garantite dall'U.L.SS. n. 8 come concordati con quest'ultima, al fine	
	di non ostacolare il normale svolgimento dell'attività istituzionale svolta	
	dall'U.O.C. coinvolta.	
	Articolo 3 - Aspetti economici	
	Le due Aziende concordano che, per le prestazioni oggetto della presente	
	convenzione la tariffa a carico dell'U.L.SS. n. 7 è quella prevista dal nuovo	
	Nomenclatore Tariffario della Regione Veneto in vigore.	
	Come indicato nell'allegato A) della D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015, per eventuali	
	consulenze occasionali effettuate presso l'U.L.SS. n. 7, la stessa corrisponderà una	
	tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP	
	8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n.	
	8.	
	Nei casi di cui al capoverso precedente, l'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso	
	delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo	
	forfettario di € /km 0,16 (IVA esente) così come disposto dalla circolare regionale	
	del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.	
	Articolo 4 - Trasmissione riepiloghi	

	L'U.L.SS. n. 8 invierà all'U.L.SS. n. 7, per le opportune verifiche, la nota dettagliata	
	delle voci e dei corrispettivi dell'attività. L'U.L.SS. n. 7 si impegna, entro giorni 10	
	dal ricevimento dei riepiloghi predetti, all'emissione dell'ordinativo elettronico	
	NSO, dandone notizia all'indirizzo mail: sao@aulss8.veneto.it in base al quale la	
	stessa U.L.SS. n. 8 emetterà regolare fattura nei confronti dell'U.L.SS. n. 7.	
	Articolo 5 – Modalità di pagamento	
	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	Articolo 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	La U.L.SS. n. 7, titolare dell'erogazione delle prestazioni, risponde civilmente nei	
	confronti dei pazienti per gli eventuali danni ad essi cagionati nell'espletamento	
	delle proprie attività, nei limiti previsti dal vigente modello regionale, provvedendo	
	all'eventuale liquidazione del danno con risorse proprie in relazione alle attività	
	oggetto della presente convenzione.	
	L'U.L.SS. n. 7, nel caso di eventuali accessi occasionali presso la propria sede da	
	parte dei consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, provvede a garantire ai	
	suindicati consulenti esterni misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)	
	ed inoltre per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	
	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi	
	della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	
	dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.	

	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata	
	da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	Le Aziende U.U.L.L.S.S.S.S. nn. 7 e 8 dichiarano di aver adottato tutte le misure	
	idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto	
	disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. .	
	Articolo 7 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile	
	trattamento dati.	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all’attività in argomento è	
	l’U.L.SS. n. 7.	
	L’U.L.SS. n. 7, con separato atto, provvederà a nominare l’U.L.SS. n. 8	
	Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti	
	nell’espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei	
	limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente	
	accordo, entro comunque i fini istituzionali dell’ULSS n. 7 e nel rispetto della	
	precitata normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l’ULSS 7, gli obblighi di informazione	
	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo	

esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 8 – Durata

La presente convenzione ha validità dal **01/04/2025** al **31/12/2026** e potrà essere rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.

L'U.L.SS. 8 Berica si riserva la facoltà di sospendere o recedere dal presente accordo, anche senza preavviso, qualora l'emergenza sanitaria da COVID 19 renda non compatibile la prosecuzione della convenzione con gli impegni di servizio del personale coinvolto.

Articolo 9 – Codice Comportamento

Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i consulenti dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione da effettuarsi presso l'U.L.SS. n. 7 (ex art. 53 c. 7) sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7, pena la risoluzione del rapporto di convenzione.

Articolo 10 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Articolo 11 – Inadempimento e recesso

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in

	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di	
	recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza,	
	con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 12 - Registrazione ed imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	
	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 13 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Lì _____,	
	per l'Azienda	per l'Azienda
	U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”	U.L.SS. n. 8 “Berica”

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 6 "*Aspetti assicurativi e di sicurezza*".

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì _____,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Bramezza)

(Patrizia Simionato)